

Corte d'appello di Roma - Sezione lavoro - Sentenza 26 giugno 2019 n. 2637

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte Di Appello di Roma

Sezione controversie in materia di lavoro

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Rosaria Marasco - Presidente rel.

dott. Maria Lavinia Buconi - Consigliere

dott. Maria Vittoria Valente - Consigliere

all'udienza di discussione del 18.6.2019 ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2474 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente:

tra

(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...)

elettivamente domiciliati in R., Via (...)

rappresentati e difesi dall' Avv. Al.Tr.

parti appellanti

e

(...)

elettivamente domiciliata in (...), Via (...)

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Si.Ma. e La.Sa.

parte appellata

OGGETTO: appello avverso alla sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1022/2015 pubblicata il 17.12.2015

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) proponevano appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Frosinone aveva accolto il ricorso

proposto da (...), nei confronti degli appellanti, in qualità di eredi, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e la defunta (...) e, per l'effetto, condannato gli appellanti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 71,193,79 euro a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali fino al soddisfo.

Gli appellanti deducevano la erroneità della sentenza impugnata e chiedevano il rigetto dell'originario ricorso.

Si costituiva in giudizio (...) per resistere al gravame

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

Con l'originario ricorso (...) deduceva di aver lavorato alle dipendenze di (...) dal gennaio 2004 al decesso della stessa, avvenuto in data 7.2.2008; di aver svolto in un primo periodo, fino al giugno 2007, mansioni di assistenza a persone autosufficienti inquadrabili nel livello B super del CCNL lavoratori domestici lavorando 9 ore al giorno; di aver lavorato dal luglio 2007, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni della signora (...), svolgendo le mansioni di assistenza a persona non autosufficiente, inquadrabili nel livello C super ccnl, con un orario di lavoro di 14-15 ore giornaliere, prestando anche assistenza notturna.

La ricorrente deduceva di essersi occupata della sorveglianza e della compagnia alla signora (...) durante la giornata, aiutandola ad alzarsi e a coricarsi, dell'accompagnamento della (...) fuori casa, della cura degli ambienti in cui viveva l'assistita, della pulizia della casa, della preparazione dei pasti, del lavaggio e della stiratura della biancheria, della riscossione della pensione, dell'acquisto della spesa, del pagamento delle bollette.

La ricorrente deduceva inoltre di aver percepito, a titolo di retribuzione, per gli anni dal 2004 al giugno 2007 la somma di 200,00 euro mensili, dal luglio 2007 a seguito del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della (...) la somma di 450,00 euro mensili.

La ricorrente, pertanto, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la stessa e la defunta (...), dal 1.1.2004 al 7.2.2008, con l'inquadramento dianzi indicato e la condanna dei convenuti eredi di (...) alle differenze retributive.

Nel giudizio, a seguito del decesso di (...)T. (figlia della signora (...)) e poi D.R.P. (marito di (...)T.) il giudizio veniva interrotto alle udienze del 26.2.2014 e del 12.5.2014, e poi riassunto nei confronti degli eredi delle parti decedute.

Il Tribunale che, con ordinanza che esula dal giudizio, aveva dichiarato la estromissione di taluni convenuti per rinuncia alla eredità, accoglieva il ricorso, ritenendo provato lo svolgimento, da parte della (...), di attività lavorativa subordinata in favore di (...) dal 2004 al 2008 secondo le mansioni ed orari indicati in ricorso; riconosceva quindi, sulla base della CTU contabile, la minor somma di Euro 71.193,79 di cui Euro 6.083,78 per TFR oltre interessi legali e condannava tutti i resistenti in solido al pagamento della predetta somma e delle spese di lite e CTU.

Con il primo motivo, viene censurata la sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla questione sollevata di difetto di legittimazione, per difetto della qualità di erede delle nuore della (...), (...) e (...); per rinuncia alla eredità degli appellanti (...), (...), (...) convenuti in giudizio quali eredi di (...).

Il motivo di gravame è fondato.

Si osserva, al riguardo, che la disciplina della successione legittima si fonda sul presupposto che tra le parti vi sia un vincolo di consanguineità mentre quelle legate da vincolo di c.d. mera affinità non rientrano tra i soggetti a cui la legge riserva una quota di "legittima" (artt. 565-586 c.c.), con esclusione, quindi, dalla eredità degli affini di qualunque grado (cognati, genero, nuora, suoceri ...).

In riferimento alla posizione di (...), (...) e (...) (nipoti di (...)T.) si tratta pacificamente di eredi che avevano rinunciato alla eredità della defunta di (...), a sua volta erede con beneficio di inventario di (...).

Si osserva che nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. (Cass. n. 21227 del 2014)

Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva per le posizioni esaminate.

Con ulteriore motivo, viene censurata la statuizione di condanna per avere omesso il primo giudice, rispetto agli incontestati eredi, (...), (...), (...), (...), (...), nipoti della signora (...), di considerare che gli stessi avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario.

Il motivo è fondato.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno la qualità di erede, ma fa sì che quest'ultimo risponda dei debiti solo con il patrimonio ricevuto con la successione e non con quello suo personale, che resta distinto e impignorabile.

Con ulteriore motivo, gli appellanti deducono la erroneità del giudizio espresso del Tribunale circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la signora (...) e la appellata, richiamando il rapporto di parentela tra le stesse, essendo la (...) nipote della signora (...) in quanto figlia della sorella prematuramente scomparsa ed allevata dalla stessa, circostanza questa taciuta nel ricorso introduttivo.

Le parti appellanti censurano la valutazione delle deposizioni rese dai testi, compiuta dal primo giudice che si era limitato ad effettuare una lettura parziale e approssimativa delle stesse, facendo riferimento unicamente ai testi (...) e (...).

Censurano le conclusioni della consulenza contabile condivise acriticamente dal Tribunale, deducendo che il CTU, esorbitando dai limiti del proprio ruolo, aveva compiuto una ricostruzione storico-fattuale della vicenda parziale e privilegiando le deposizioni dei testi di parte ricorrente.

La parte appellata assume che la presunzione di gratuità del lavoro in ambito familiare parentale richieda requisito della convivenza e della comunanza di interessi mentre la appellante faceva parte del proprio nucleo familiare; che le risultanze testimoniali avevano pienamente provato lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della (...).

Il motivo di gravame è fondato.

Osserva il Collegio che, in tema di lavoro domestico, reso in ambito familiare, che si caratterizza per la particolarità della prestazione di accudienza personale o della casa in favore del parente, la giurisprudenza ha evidenziato che, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 2010 n. 17999).

Nel caso in esame, la parte appellata, nel ricorso di primo grado, aveva ricostruito il rapporto di lavoro in termini di stretta subordinazione: svolgimento quotidiano delle mansioni tipiche del lavoro domestico; rispetto di determinati orari; corresponsione di una retribuzione fissa, omettendo, invero, di specificare, nel corpo del ricorso, il vincolo di parentela che la legava alla signora (...), sorella della madre, deceduta prematuramente, della appellata e che, nella prospettazione delle parti appellanti, non smentita adeguatamente, era stata molto presente nella vita dei nipoti, tra cui la (...).

Fatta questa premessa, l'obbligo della parte di provare, secondo gli oneri di allegazione, la sussistenza di un vincolo di subordinazione deve ritenersi particolarmente rigoroso, sì da escludere, in assenza di una formalizzazione del rapporto o di una regolarizzazione del rapporto che non risulta mai richiesta nei confronti della (...), che la attività lavorativa si fosse svolta nei termini e con le modalità indicate in ricorso.

Le valutazioni espresse dal primo giudice trascurano di valutare le difese delle parti resistenti le quali avevano, da subito, evidenziato che la (...) frequentava la casa della zia per ragioni affettive, per farle compagnia o per darle una mano in alcune incombenze sia in casa che esterne quali pagamento di bollette, riscossione della pensione; che la signora (...) era stata per lungo tempo in grado di provvedere alle proprie incombenze domestiche e che la signora (...) non riceveva direttive di sorta né aveva un obbligo di orario.

Le risultanze testimoniali non forniscono, ad avviso della Corte, in una valutazione complessiva delle dichiarazioni raccolte, elementi che facciano ritenere, per il periodo dedotto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Si rileva in proposito che il teste (...) ha riferito di sapere che la (...), con la quale egli si incontrava e scambiava qualche chiacchiera, lavorava per una signora di cui non sapeva il nome, che abitava dietro una piazza; che egli a volte andava a salutare un amico che abitava lì vicino e vedeva " la signora (...) davanti alla porta di quest'altra signora di cui non ricordo il nome; che talvolta egli era entrato in questa casa per un caffè ed aveva visto la ricorrente che cucinava o che stirava".

Si tratta di tutta evidenza di dichiarazioni affatto generiche, avendo il teste riferito di passare dalle parti in cui abitava la signora (...) una o due volte al mese e limitate al 2005/2006.

In ordine alle ulteriori testimonianze, il primo giudice ha considerato soltanto le testimonianze rese dai testi indicati dalla parte ricorrente, (...) e (...), omettendo di valutare anche le dichiarazioni rese dal marito della (...), nonché quelle di segno contrario dei testi di parte resistente, (...) e (...), giungendo alla conclusione che " emerge dalle dichiarazioni rese dai testimoni che la ricorrente abbia lavorato presso la abitazione della signora (...) dalla mattina fino alla sera intorno alle 20/20,30 e a volte fino alla 21.

Lavorando anche il sabato e la domenica e altri festivi. Inoltre, dai testimoni viene confermato il periodo lavorativo della ricorrente ossia dal 2004 al 2008 fino a quando la signora (...) è deceduta".

Tale motivazione, che si pone in contrasto anche con le deduzioni della parte, che non aveva mai affermato in ricorso di avere lavorato per tutto il giorno, avendo osservato, nel primo periodo, un orario dalle ore 8-9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20,30-21,30 e nel secondo periodo dalle ore 6 e fino alle 22, con una pausa dalle ore 14 alle 15,30, non appare sostenuta dalle testimonianze richiamate in sentenza.

La teste (...), che ha dichiarato di essere la migliore amica della nipote della appellata, ha confermato di essersi recata, insieme all' amica, in casa della (...), sporadicamente - per prendere le chiavi o per altre urgenze della nipote- e di avere visto la (...) che cucinava, aiutava la signora (...) nella pulizia personale e badava alla casa.

Le dichiarazioni della teste non consentono di ritenere provata la continuità della attività, non indicandosi in modo specifico orari di lavoro, periodi, pause di lavoro, e, quanto alle ragioni della presenza della (...) presso la abitazione della zia, la teste ha specificato che poiché nessuno degli altri familiari si occupava della (...), la (...) "essendo la signora (...) sua zia aveva deciso di accudirla e di assisterla", il che lascia supporre che la (...) si fosse occupata della zia per ragioni affettive e di solidarietà familiare e per una iniziativa personale e spontanea.

Le dichiarazioni della teste (...), amica della (...), hanno confermato i capitoli in ricorso, ossia che la appellata avesse lavorato per la zia dal 2004 al 2008; avendo affermato la teste di essersi recata spesso presso la abitazione della (...), dove aveva visto la (...) accudire la zia, occuparsi delle pulizie, della spese e della cucina.

La teste non ha potuto però confermare gli orari di lavoro osservati, limitandosi a dichiarare che " nell'arco della mattinata la ricorrente era presente presso la abitazione della (...) e a volte mi è capitato io di prenderla verso le ore 20/20,30, ed anche alle 21".

La teste riferisce di una presenza quotidiana della (...) presso la abitazione della (...) " nell'arco della mattinata" ma nulla sugli orari osservati, sull'obbligo della (...) di essere presente presso la abitazione della zia, né, per completare il quadro complessivo degli indici della subordinazione, se la signora (...) o altri dessero direttive all'appellata in ordine alle incombenze da espletare.

Per quanto riguarda, inoltre, il capitolo 9, relativo alle retribuzioni percepite dalla (...), la teste ha dichiarato di non sapere riferire in merito salvo aggiungere, "de relato ex parte actoris", di avere appreso dalla interessata che per il proprio lavoro venisse retribuita e di avere visto, in una sola occasione e non si sa a che titolo, che la (...) aveva consegnato alla nipote la somma di Euro 200,00.

Tali dichiarazioni, inidonee a provare la dedotta attività lavorativa, sono state peraltro smentite dalle dichiarazioni del teste (...), nipote della signora (...) e cugino della appellata, il quale ha riferito che la (...) aveva frequentato solo negli ultimi anni la casa della signora (...) " che ha cresciuto e sempre aiutato i figli della zia A. (madre della appellata, nde)", " che zia (...) gli aveva detto che la (...) "le faceva un po' di spesa"; che egli si recava spesso nell'ultimo periodo presso l' abitazione della zia, "sia di mattina che di pomeriggio", e la " zia era sempre sola".

La dichiarazione resa dal teste trova conferma nella testimonianza di (...), vicina di casa della signora (...)- nel senso la madre che la teste andava a trovare tutti i giorni, trattenendosi presso la abitazione della stessa, era vicina di casa della (...)- la quale ha riferito di conoscere la ricorrente e che la vedeva " ogni tre- quattro giorni per pochi minuti perché questa era la modalità di visita, al di là della visita non ho visto fare altro alla ricorrente ma la ricorrente però mi diceva che faceva le pulizie".

La incertezza del quadro probatorio, con dichiarazioni del medesimo peso ma diametralmente contrastanti tra di loro, non è superata dalla deposizione, invero non considerata dal primo giudice, del marito della (...), che ha confermato i capitoli in ricorso, aggiungendo peraltro, in contrasto con le deduzioni in ricorso, che la moglie " a volte lavorava anche di notte quando la signora non stava bene di salute " e che , nell'ultimo periodo ciò accadeva più spesso", ed aveva affermato che la moglie, per tutto il periodo, aveva percepito Euro 200,00, senza fare riferimento all'aumento della retribuzione ad Euro 450,00 dal luglio 2007.

La inidoneità delle risultanze testimoniali a fondare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato trova riscontro nella formulazione del quesito nel quale, inammissibilmente, il CTU era stato chiamato a "quantificare le differenze retributive con riferimento all'inquadramento contrattuale ed ai periodi indicati in ricorso, anche con riferimento alla attività istruttoria espletata". Ed il CTU, come evidenziato dalla difesa degli appellanti, aveva espresso proprie personali valutazioni, recepite senza motivazione in

sentenza, determinando l'orario di lavoro- non indicato nel quesito-, e ritenendo di propria iniziativa la non spettanza del compenso per ferie.

Per i rilievi svolti, non può dirsi raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento, da parte della (...) di attività lavorativa di carattere subordinato, in base ai tempi, orari e modalità descritti in ricorso, quale elementi costitutivi posti a base della domanda nei confronti degli eredi della (...), con conseguente rigetto, in riforma della sentenza impugnata, della domanda originariamente proposta dalla (...) in primo grado.

Le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda e della irrisolta contraddizione tra le testimonianze acquisite, possono essere compensate.

Le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti e con vincolo di solidarietà per l'intero.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, respinge la domanda proposta da (...) in primo grado.

Compensa le spese del giudizio.

Pone le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, a carico di tutte le parti e con vincolo di solidarietà per l'intero.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2019.